

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell’incentivo a favore dell’Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all’attività dell’Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dall’articolo 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 49

Art. 1 modifica al titolo del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 49/2014

Art. 2 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

Art. 3 modifica all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

Art. 4 modifica all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

Art. 5 modifica all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

Art. 6 modifica all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

Art. 7 entrata in vigore

art. 1 modifica al titolo del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 49/2014

1. Al titolo del decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014 n. 49 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell’incentivo a favore dell’Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all’attività dell’Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dall’articolo 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)), le parole: <<a favore dell’Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all’attività>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<per il sostegno del soggetto gestore dell’attività>>.

art. 2 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

1. All’alinea 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 49/2014, dopo le parole: <<legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)>> sono inserite le seguente parole: <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato),>> e le parole: <<previsto dall’articolo 6, comma 137, della medesima legge, a favore dell’Associazione Progetto Musica di Staranzano, di seguito denominata soggetto beneficiario, per il sostegno all’attività dell’Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Orchestra>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a favore del soggetto gestore dell’attività dell’Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato

“soggetto beneficiario”, previsto dal comma 137 dell'articolo 6 della medesima legge, modificato dall'articolo 6, comma 49, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015),>>.

art. 3 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 49/2014, è inserito il seguente comma:

<<2 bis. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.>>.

art. 4 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 49/2014 è sostituito dal seguente comma:

<<1. Il rendiconto presentato dal soggetto beneficiario è composto da:

- a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

1. copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,
2. eventuale certificazione della spesa.

- b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, istituti scolastici, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1. dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

- c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1. elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.>>.

art. 5 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 49/2014, le parole: <<spese per il pagamento dei diritti di autore>> sono sostituite dalle seguenti

parole: <<spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale>>.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 49/2014, le parole: <<e per servizi con carattere specialistico>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili alla manifestazione>>.

art. 6 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 49/2014, è aggiunta la seguente:

<<i-bis) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici>>.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE